

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

“@rteLab”

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2014 in via De Amicis alle ore 21.00 si sono riunite le seguenti persone:

- Angiolina Staffiere
- Claudia Sacchetti
- Emanuela Fortuna
- Vittorio Valenta
- Fabio Cuschera
- Valentina Beia
- Kateryna Veshtak
- Daniela Ignaccolo
- Vincenzo Scardigno
- Daniela Ruiu

I presenti chiamano a presiedere la riunione Angiolina Staffiere, che a sua volta nomina Emanuela Fortuna segretario/a della riunione ed estensore del presente verbale. La/Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di una associazione di promozione sociale e dà lettura dello Statuto Sociale, che allegato sotto la lettera (A) fa parte integrante del presente Atto Costitutivo. I comparanti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1)

È costituita, ai sensi della legge 383/00, fra i suddetti comparanti l'Associazione di promozione sociale denominata “@rteLab”

ART. 2)

L'associazione ha sede in Novara in Via De Amicis, n. 17

ART. 3)

L'associazione “@rteLab” ha lo scopo di promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale attraverso l'arte. Per raggiungere lo scopo intende avvalersi delle seguenti attività:

- conferenze, convegni, dibattiti, stages, concorsi e premi
- corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, scultura, fotografia ed animazione
- formazione culturale in ambito artistico

- workshop musicali, artistici, fotografici, letterari e teatrali
- laboratori e attività didattiche per bambini ed adulti
- eventi, mostre e manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche
- iniziative culturali/sociali
- attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci
- gestione museale
- ricerca sulla contemporaneità sociale, culturale ed artistica
- valorizzazione della tradizione culturale locale e della cultura della contemporaneità

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

ART.4)

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5)

L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, il perseguimento della promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche di natura commerciale e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

ART. 6)

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo sia composto da numero 9 membri e nominano a farne parte i sottostanti signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

- Presidente: Angiolina Staffiere
- Vicepresidente: Claudia Sacchetti
- Consiglieri: Vittorio Valenta, Fabio Cuschera, Valentina Beia, Kateryna Veshtak, Daniela Ignaccolo, Daniela Ruiu, Vincenzo Scardigno

ART. 7)

Tutti i neo nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

ART. 8)

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'associazione, il Consiglio direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei soci.

ART. 9)

L'assemblea delibera di conferire al presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.

ART. 10)

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il Presidente
Angiolina Staffiere

Il Segretario
Emanuela Fortuna

Il Vice Presidente
Claudia Sacchetti

Consigliere
Vittorio Valenta
Fabio Cuschera
Daniela Ignaccolo
Kateryna Veshtak
Vincenzo Scardigno
Daniela Ruiu
Valentina Beia

Novara, 21 dicembre 2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "@rteLab"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita, ai sensi delle legge 383/00 e della LR 7/2006, l'Associazione di promozione sociale denominata "@rteLab" d'ora in avanti detta semplicemente Associazione, che persegue il fine della promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale attraverso l'arte.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Novara in via De Amicis, n. 17 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'eventuale ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera per la promozione e la solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale attraverso l'arte. L'Associazione è apertistica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha i seguenti scopi:

- valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea
- formazione culturale in ambito artistico
- ricerca sulla contemporaneità sociale, culturale ed artistica
- valorizzazione della tradizione culturale locale e della cultura della contemporaneità

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, per raggiungere lo scopo. In particolare intende esercitare le seguenti attività:

- conferenze, convegni, dibattiti, stages, concorsi e premi
- corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione
- formazione culturale in ambito artistico
- workshop musicali, artistici, fotografici e letterari
- laboratori e attività didattiche per bambini ed adulti
- eventi e manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche
- iniziative culturali/sociali per soci e collettività
- attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci
- gestione museale
- ricerca sulla contemporaneità sociale, culturale ed artistica
- valorizzazione della tradizione culturale locale e della cultura della contemporaneità

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida lo scopo sociale.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide con obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere: Soci Fondatori, Soci Ordinari o Operativi, Soci Sostenitori, Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Sono Soci Ordinari o Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per decesso e per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili: donazioni, lasciti o successioni; anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci Fondatori, Onorari, Operativi e sostenitori e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha il compito di: a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; c) deliberare sulle *modifiche dello Statuto* dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa; d) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri (qualora esistenti).

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di questo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia

dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a nove membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di questo ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Al segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati; emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 22

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a fini di utilità sociale. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme (Legge n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006) ed i principi del codice civile.